




ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

37/2016

ESTRATTO



ROMA E AMERICA.
DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

Promossa da

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani
Università di Roma 'Tor Vergata'/ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche

In collaborazione con

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira'
del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma
Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)
Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

37/2016

La Rivista pubblica un volume ogni anno.

Abbonamento: Italia € 75,00; Estero € 115,00; Digitale € 60,00

Cartaceo + Digitale (Italia) € 90,00; Cartaceo + Digitale (Estero) € 138,00

Fascicolo cartaceo: € 75,00; digitale: € 65,00

Tutti gli ordini, eccettuata l'America Latina, vanno indirizzati a:

STEM Mucchi Editore

Via Emilia est - 1741 - 41122 Modena - Italia

fax (39-059) 282628; tel. (39-059) 374094; c/c postale n. 11051414

info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

www.mucchieditore.it

per l'America Latina, le richieste vanno indirizzate a:

Universidad Externado de Colombia

Calle 12 n. 1-17 Est, Bogotá - Colombia - Fax (57-01) 2843769

<http://www.uexternado.edu.co>

Registrazione al Tribunale di Modena n. 1372 del 24.2.1997 – M. Mucchi *direttore responsabile*
issn 1125-7105

© STEM Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

Grafica e impaginazione, STEM Mucchi (MO), stampa Editografica (BO)

Finito di stampare nel mese di dicembre del 2016

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Volume stampato con il contributo di



Promossa da

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma 'Tor Vergata'/ISGI - CNR
Direttore: Riccardo Cardilli

In collaborazione con

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma

Responsabile: Pierangelo Catalano

Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

Presidente: Juan Mesa Zuleta

Segretario Generale: Amb. Donato Di Santo

Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)

Presidenza: Alberto Merler

Direttori della Rivista

Antonio Saccoccio

David Fabio Esborraz

Comitato scientifico

Presidente: Sandro Schipani, 'Sapienza' Università di Roma (Italia)

Jorge C. Adame Goddard, Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM (Messico); Tatiana Alexeeva, Università nazionale di ricerca 'Scuola Superiore di Economia' - sede di San Pietroburgo (Russia); Riccardo Cardilli, Università di Roma 'Tor Vergata' e CSGLA (Italia); Édgar Cortés Moncayo, Universidad Externado de Colombia (Colombia); Maria Floriana Cursi, Università di Teramo (Italia); Antonio Fernández de Buján, Universidad Autónoma de Madrid (Spagna); Fei Anling, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL (Cina); Giovanni Finazzi, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Roberto Fiori, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Enrico Gabrielli, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Alejandro Guzmán Brito, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Cile); Gábor Hamza, Università 'Eötvös Loránd' di Budapest (Ungheria); Huang Feng, Università Normale di Pechino - BNU (Cina); Jiang Ping, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL (Cina); Rolf Knütel, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Germania); Giovanni Lobrano, Università di Sassari (Italia); Machkam Machmudov, Corte Costituzionale della Repubblica del Tagikistan; Judith Martins-Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasile); Carla Masi Doria, Università di Napoli 'Federico II' (Italia); Cesare Mirabelli, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Luis Moisset de Espanés, Academia Nacional de Derecho de Córdoba (Argentina); José C. Moreira Alves, Universidade de São Paulo - USP (Brasile); Noemí L. Nicolau, Universidad Nacional de Rosario - UNR (Argentina); Giuseppe Palmisano, Università degli Studi di Camerino e ISGI-CNR (Italia); Massimo Papa, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Aldo Petrucci, Università di Pisa (Italia); Ronaldo de Britto Poletti, Universidade de Brasília - UnB (Brasile); Norberto D. Rinaldi, Universidad de Buenos Aires - UBA (Argentina); Marcial Rubio Correa, Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (Perù); Martin Josef Schermaier, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Germania); Xu Guodong, Università di Xiamen - XmU (Cina).

La Redazione è presso:

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani
Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI - CNR
Via O. Raimondo, 18
00173 Roma (Italia)

Tel. 39 06 72592301; Fax 39 06 7233198
antonio.saccoccio@unibs.it
esborraz@juris.uniroma2.it
<http://www.mucchieditore.it>

In redazione

Emanuela Calore, Laura Formichella, Sabrina Lanni, Roberta Marini, Caterina Trocini, Paolo Troisi.

Comitato editoriale

Emanuela Calore, Laura Formichella, Sabrina Lanni, Stefano Liva, Pietro Paolo Onida, Roberta Marini, Gianni Santucci, Caterina Trocini, Giovanni Turelli.

I libri per segnalazioni vanno inviati alla Redazione della Rivista.
La Rivista segnala tutte le pubblicazioni ricevute.

Le pubblicazioni continuative e periodiche per 'cambio' vanno inviate a:
Biblioteca del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani
(stesso indirizzo della Redazione)

Volume realizzato presso il Centro di Studi Giuridici Latinoamericani dell'Università di Roma 'Tor Vergata' con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia e della Fondazione di Sardegna.

In adesione alle direttive dell'ANVUR, la pubblicazione degli articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e del revisore) da due (tre in caso di dissenso) valutatori scelti dalla Direzione della Rivista in primo luogo fra i componenti del Comitato dei valutatori, o, in alternativa, fra studiosi di provata fama.

L'elenco completo dei valutatori è disponibile nella pagina *web* della Rivista e presso la Direzione.

Hanno espresso valutazione positiva in ordine ai contributi del presente volume:

Angela Carpi (Università di Bologna); José Felix Chamie Gandur (Universidad Externado de Colombia); Laura d'Amati (Università di Foggia); María Cristina Filippi (Universidad Nacional de Córdoba - Argentina); Manuel Grasso (Universidad de Lomas de Zamora - Argentina); Horacio Heredia Vázquez (UNAM - México); Orisel Hernández Aguilar (Universidad de Pinar del Río - Cuba); Hélcio Maciel França Madeira (Universidade de São Paulo - USP); Jorge Mena Brito (UNAM - México); Carlo Pelloso (Università di Verona); Gian Franco Rosso (Universidad de los Andes - Chile); Catalina Salgado (Universidad Externado de Colombia); Andrea Trisciungoglio (Università di Torino); Fernando Villafuerte (Universidad Católica Boliviana 'San Pablo' - Bolivia); Zhai Yuanjian (CUPL - Beijing); Camilo Zufelato (Universidade de São Paulo - USP).



Mercedes Gayosso y Navarrete
Città del Messico, 27 luglio 1940 - Xalapa, Veracruz, 23 marzo 2014

INDICE

ROMA E AMERICA CON MERCEDES GAYOSSO Y NAVARRETE

ANTONIO SACCOCCIO		
<i>Roma e America con Mercedes Gayosso y Navarrete</i>	pag.	3
PIERANGELO CATALANO		
<i>In memoriam di Mercedes Gayosso y Navarrete</i>	»	9
JOSÉ LUIS CUEVAS GAYOSSO		
<i>Mercedes Gayosso y Navarrete 1940-2014</i>	»	11
ALICE CHERCHI		
<i>Ricordo della Direttrice del Seminario de Derecho Romano y Derechos Indígenas</i>	»	23

STUDIO E INSEGNAMENTO DEL DIRITTO ROMANO IN AMERICA LATINA NEGLI ULTIMI 40 ANNI

JULIO JAVIER LOCOCO		
<i>Inicios y estado actual de los estudios de Derecho Romano en la Argentina</i>	»	29
NORBERTO DARIO RINALDI		
<i>Derecho Romano en la República Argentina. Asociaciones y Congresos</i>	»	37
MARIA DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO		
<i>Ensino do Direito romano nos Cursos Jurídicos do Brasil</i>	»	49
ALEJANDRO GUZMÁN BRITO		
<i>La enseñanza del Derecho romano en Chile</i>	»	83
MARIATERESA CELLURALE		
<i>Notas sobre estudio y enseñanza del Derecho Romano en Colombia (los últimos cuarenta años)</i>	»	107
JULIO ANTONIO FERNÁNDEZ ESTRADA		
<i>1975-2015. Cuarenta años de Derecho Romano en Cuba</i>	»	129

EMILIO SPÓSITO CONTRERAS

Notas sobre el estudio del Derecho Romano en Venezuela 1715-2015..... pag. 143

AMERICA LATINA

GIOVANNI TURELLI

Res incorporeales, objetos corporales, objetos inmateriales. » 171
Nota sull'itinerario moderno di un concetto antico.....

STEFANO LIVA

Dal giudizio 'Utrum recipienda sit appellatio an non sit' al 'Recurso de queja'. La fase introduttiva dell'appello nel Digesto e nel Código procesal civil modelo para Iberoamérica..... » 183

JUAN CARLOS PRADO RODRÍGUEZ

La acción redhibitoria en el ius commune de la Real Audiencia de Quito (siglo XVIII)..... » 191

EURASIA

PIERANGELO CATALANO

Per un romanismo socialista del XXI secolo. Verso la solidarietà eurasiatica: Sassari – Roma – Xi'an 1973-2013..... » 235

YIN QIUSHI

Le interpretazioni della Suprema Corte del Popolo cinese e lo ius honorarium... » 251

INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA, *Los límites de la responsabilidad objetiva. Análisis en el ámbito de la responsabilidad extracontractual desde el derecho romano hasta el derecho civil latinoamericano moderno*, Ciudad de México 2016, I-XIII, 1-452 [IOLE FARGNOLI] » 281

ANNAMARIA ABBRUZZESE

Bibliografia sul diritto latinoamericano. Scritti pubblicati in riviste europee 2006-2016..... » 285

NOTIZIE

<i>Il XIX Congresso Latinoamericano de Derecho Romano a Città del Messico</i> [ANTONIO SACCOCCIO].....	pag.	347
Moot Court Competition. <i>Diritto Romano e Tradizione Civilistica</i> - Gargnano, 9-10 giugno 2016 [SABRINA LO IACONO]	»	353
<i>Collaboratori di questo volume</i>	»	355

EURASIA

PER UN ROMANISMO SOCIALISTA DEL XXI SECOLO.
VERSO LA SOLIDARIETÀ EURASIATICA:
SASSARI – ROMA – XI'AN 1973-2013*

PIERANGELO CATALANO

ABSTRACT: Il primo *Seminario 'Chang'an e Roma'*, organizzato a Jingchang e a Xi'an, rispettivamente il 29 e il 31 ottobre 2013, ha inteso rendere omaggio ai legionari romani che nel I secolo a.C. fondarono in Cina la città di Lijian. Questa città è luogo simbolico per approfondire lo studio dei rapporti tra Romani e Cinesi. La convergenza tra Impero russo e Impero cinese si ha grazie al Trattato (*foedus aeternus*) di Nerčinsk del 1689 (redatto in latino, russo e manciù).

Giorgio La Pira nota che «quando c'è l'unità e la pace in occidente, sotto Augusto, anche nell'altra parte del mondo esiste l'unità e la pace: in Asia c'è l'Impero cinese [...] Cristo nasce quando tutto il mondo è in pace».

Già nel pensiero di Marx v'è il riconoscimento di un solido legame tra *populus* e proprietà; l'essenza anti-individualistica del diritto romano è riconosciuta dal socialista Francesco De Martino. In questa linea possiamo collocare il pensiero del giurista cinese Yang Zhenshang sullo *ius naturale*. Tale linea lega la Cina al diritto romano. A partire dal 1988 si sono recati a Roma giuristi cinesi (Huang Feng, Jiang Ping, Yang Zhenshen), i quali hanno riconosciuto questo legame.

I *Colloqui dei romanisti dei Paesi socialisti* (poi *dell'Europa Centro-Orientale e dell'Asia*), iniziati nella Karl-Marx-Universität di Leipzig nel 1977, hanno sviluppato la critica contro l'individualismo borghese e i giuristi 'occidentalisti'. Su questa base, attraverso i *Seminari Eurasiatici di Diritto romano* (il primo organizzato in Tagikistan, a Dušanbe, nell'ottobre 2011), si è riconosciuta l'unità giuridica dell'Eurasia.

La "solidarietà eurasiatica" (Xu Guodong) è un punto fermo contro la contrapposizione di Europa e Asia. Si rifiuta pertanto la nozione di 'Western Legal Tradition' e si riafferma il comune patrimonio culturale dei popoli parlanti lingue indoeuropee, entro il quale sta (ma non si esaurisce) il diritto romano.

PAROLE CHIAVE: Diritto romano; Cina; legionari; Lijian; Xi'an; Eurasia; socialismo; Augusto; La Pira; Marx.

RESUMEN: Resumen: El primer *Seminario 'Chang'an e Roma'*, organizado en Jingchang y en Xi'an, respectivamente el 29 y el 31 de octubre de 2013, ha pretendido rendir homenaje a los legionarios romanos que en el siglo I a.C. fundaron en China la ciudad de Lijian. Esta ciudad es un lugar simbólico para profundizar el estudio de las relaciones entre Romanos y Chinos. La convergencia entre el Imperio ruso y el Imperio chino tuvo lugar gracias al Tratado (*foedus aeternus*) de Nerčinsk de 1689 (redactado en latín, ruso y manchú).

Giorgio La Pira observa que «quando c'è l'unità e la pace in occidente, sotto Augusto, anche nell'altra parte del mondo esiste l'unità e la pace: in Asia c'è l'Impero cinese [...] Cristo nasce quando tutto il mondo è in pace».

* Testo corretto e ampliato della comunicazione presentata al II Seminario 'Chang'an e Roma': *sistema giuridico ed economia per la nuova Via della Seta*, Xi'an, 2 giugno 2015.

Ya en el pensamiento de Marx se reconoce la existencia de un ligamen sólido entre *populus* y propiedad; la esencia anti-individualista del derecho romano es reconocida por el socialista Francesco De Martino. En esta línea podemos colocar el pensamiento del jurista chino Yang Zhenshang sobre el *ius naturale*. Dicha línea liga China con el derecho romano. A partir de 1988 se han dirigido a Roma juristas chinos (Huang Feng, Jiang Ping, Yang Zhenshen), los cuales han reconocido este ligamen.

Los *Colloqui dei romanisti dei Paesi socialisti* (luego *dell'Europa Centro-Orientale e dell'Asia*), iniciados en la Karl-Marx-Universität de Leipzig en 1977, han desarrollado la crítica contra el individualismo burgués y los juristas 'occidentalistas'. Sobre esta base, a través de los *Seminari Eurasiatici di Diritto romano* (el primero organizado en Tagikistan, en Dušanbe, en octubre de 2011), se ha reconocido la unidad jurídica de Eurasia.

La 'solidariedad eurasiática' (Xu Guodong) constituye una defensa contra la contraposición de Europa y Asia. En consecuencia se rechaza la noción de 'Western Legal Tradition' y se afirma el patrimonio cultural común de los pueblos que hablan lenguas indoeuropeas, dentro del cual se encuentra (pero no se agota) el derecho romano.

PALABRAS CLAVE: Derecho romano; China; legionarios; Lijian; Xi'an; Eurasia; socialismo; Augusto; La Pira; Marx.

SOMMARIO: I. Base storico-dogmatica. – 1. Liqian e Xi'an. – 2. Cesare Augusto e la prospettiva di Giorgio La Pira verso la Cina. – 3. Karl Marx e Francesco De Martino. – II. Lavori. – 1. A proposito dei 'Colloqui con i romanisti dei Paesi socialisti' organizzati dal Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano e critica antindividualista. – 2. Le presenze di Huang Feng, di Jiang Ping e di Yang Zhenshan. – III. Obiettivi. – 1. Contro la contrapposizione di Europa e Asia. Dall'esilio di Enea alla legislazione di Giustiniano. – 2. Eurasia e diritto romano. 'Solidarietà eurasiatica': Xu Guodong. – 3. Contro i giuristi 'occidentalisti' e contro l'individualismo borghese. – IV. Nota bibliografica.

I. Base storico-dogmatica

1. Liqian e Xi'an

A. Il Primo Seminario 'Chang'an e Roma' è iniziato (29 ottobre 2013: vedi *infra*, nota 2) nei luoghi in cui alcuni legionari romani fondarono una città, nel I secolo a.C. La ragione per cui si è scelta Jinchang quale sede della prima riunione è che in una parte del territorio dell'attuale città sorse Liqian (马丽华), la città fondata dai legionari romani¹. Liqian assume dunque un valore simbolico con riferimento alla comunicazione instauratasi già nel I sec. a.C. tra Romani e Cinesi.

¹ Vedi il volume *The Roman Legions that vanished. Echoes through the Millennia of History*, China Intercontinental Press, Pechino 2007. Cfr. H.H. DUBS, *A military contact between Chinese and Romans in 36 B.C.*, in T'Oung Pao. *Archives concernant l'histoire, les langues, la géographie, l'ethnographie et les arts de l'Asie Orientale*, vol. XXXVI, Leiden, 1942, E.J. Brill (Kraus reprint, Nelden/Liechtenstein, 1975), 64 ss.; M. BUSSAGLI, *Asia centrale e mondo dei nomadi*, in M. BUSSAGLI, L. PETECH, N. MUCCIOLI, *Asia centrale e Giappone*, Torino, 1970, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 65 ss., partic. 73; R. ADINOLFI, *I rapporti tra l'Impero romano e la Cina antica*, Napoli, 1977, Massimo, 1 ss. (vedi U. MANTHE, in *Gnomon* 13, 1981, 291-293); ID., *Soldati di Crasso in Cina e mercanti campani in Mongolia India e Ceylon*, in *Bollettino Flegreo*, terza serie, 8, Napoli, 1999.

Prima dell'età di Augusto l'esercito del popolo romano, comandato dal triumviro Licinio Crasso, subì a Carre una gravissima sconfitta ad opera del Re dei Parti (53 a.C.). Secondo il sinologo Homer H. Dubs, professore a Oxford, oltre cento legionari romani sfuggiti ai Parti, poi unitisi agli Unni e infine fatti prigionieri dai Cinesi, fondarono la città di Lijian (36 a.C.). Ha scritto un noto orientalista italiano, Mario Bussagli: «Deportati nelle regioni dell'est dai Parti, devono essere riusciti a fuggire e devono aver ritrovato, sotto la variegata insegna di Chihchih quella dignità e quella libertà che sembravano perduti per sempre».

Lijian è dunque il luogo simbolicamente disposto, nella storia, per approfondire il legame tra Romani e Cinesi, anche precisando il rapporto tra popolo ed esercito (con i binomi *populus plebesque*, *populus exercitusque*, *populus legionesque*) come “tutto” e “parte” di una costituzione popolare². Si può giungere così a un confronto con il pensiero del Presidente Mao³.

B. Il Seminario si è concluso (31 ottobre) nell'antica capitale dell'Impero cinese: Xi'an, «il punto più orientale della Via della Seta».

A Xi'an è stata sottolineata la convergenza dell'Impero cinese con l'Impero russo (degli Czar dei quali progenitore è Augusto, secondo la genealogia ufficiale)⁴ e si è studiato il *foedus aeternum* del 1689 tra i due Imperi. Il primo trattato tra Russi e Cinesi, concluso a Nerčinsk nel 1689, redatto ufficialmente in latino, manciù e russo, stabilì un *aeternum foedus* (art. 5 della redazione latina). Ne ha già trattato a Xi'an la professoressa Tatiana Alexeeva di San Pietroburgo⁵. Nel testo manciù si dispone che i documen-

² Vedi P. CATALANO, *Popolo e legioni: tutto e parti di una costituzione popolare (a proposito della convergenza di Romani e Cinesi a Lijian)*, in questa rivista, 36/2015, 157-164. Sul I Seminario 'Chang'an e Roma' vedi P. CATALANO-S. PORCELLI, «Chang'an e Roma: l'incontro delle due culture». *Liqian - Xi'an 2013. Risultati operativi 2013*, ibid., 151-156.

³ Paradossalmente voglio scorgere l'antico principio di unità tra popolo ed esercito nelle *Citas del Presidente Mao Tse-Tung* (che citerò nella lingua più diffusa nel mondo dopo il cinese); *V Guerra y paz* «Según la teoría marxista del Estado, el ejército es el principal componente del Poder estatal»; *IX El ejército popular*: «Sin un ejército popular, nada tendrá el pueblo»; *XI Línea de masas*: «El pueblo, y solo el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia mundial»; *XII Trabajo político*: «Sobre la base de la guerra popular y de los principios de unidad entre el ejército y el pueblo»; *XIV Relaciones entre ejército y pueblo* «El ejército debe fundirse con el pueblo, de suerte que éste vea en él su propio ejército. Un ejército así será invencible».

⁴ Augusto è stato ufficialmente considerato, a partire dal XVI secolo, 'progenitore' degli Imperatori di Russia. Dopo il matrimonio (per procura a Roma, in San Pietro, nel 1472) del Granprincipe di Mosca Ivan III, con Zoe Paleologo, erede dell'ultimo Imperatore romano d'Oriente (Costantinopoli), si è sviluppata la teoria giuridico-religiosa della Terza Roma. Questa teoria, successivamente al conferimento, da parte del Patriarca ecumenico di Costantinopoli, allo Zar Ivan IV del titolo di 'Imperatore dei cristiani ortodossi di tutto l'universo' (1561), troverà formulazione definitiva nella *Carta costitutiva* del Patriarcato di Mosca (1589). La leggenda genealogica secondo cui la dinastia dei Rjurikidi discendeva da un consanguineo di Augusto venne usata da Ivan IV in maniera ufficiale e poi dalla diplomazia russa. Questo avvenne anche nel confronto con la concezione dell'Impero cinese, nel XVII secolo.

⁵ Vedi G. STARY, *I primi rapporti tra Russia e Cina. Documenti e testimonianze*, Guida editori, Napoli, 1974, 308 ss. Cfr. *Dogovor meždu rossijskim i kitajskim gosudarstvami, učinennyi pri Kitajskoj granice v Nerčinske* [Il trattato tra gli stati russo e cinese stipulato presso il confine cinese di Nerčinsk] in *Polnoe sobranie zakonov rossijskoj Imperii s 1649 g.* [Raccolta di leggi dell'Impero russo dal 1649], in 45 volumi, vol. III (1689-1699), Tipografia II Unità della Cancelleria di Sua Maestà l'Imperatore, 1830, art. 1346, 31-32;

ti del Trattato siano «incisi, con la scrittura dell'Impero di Mezzo, dell'Impero Russo e dell'Impero Latino, su delle pietre da erigere alla frontiera dei due Imperi quale segno di lunga validità». Il Trattato, redatto in latino (grazie anche a un Padre gesuita portoghese) manciù e russo, conteneva non solo disposizioni sull'alleanza (*foedus aeternum*) russo-cinese e sulla regolamentazione della questione dei confini, ma anche la norma che garantiva il mantenimento del commercio: «*Propter nunc contractam amicitiam atque aeternum foedus stabilitum, cuiscunque generis homines litteras patentes itineris sui afferentes, licitae accedent ad regna utriusque dominii, ubique vendent et ement quaecumque ipsis videbuntur necessaria mutuo commercio*» (art. 5 del Trattato di Nerčinsk). Ripetutamente nel Trattato di Nerčinsk, *aeternum foedus*, viene usata per indicare entrambe le parti l'espressione pregnante *utrumque imperium*. Il Trattato risulta coerente con la genealogia ufficiale secondo cui Augusto è 'progenitore' degli Imperatori russi (v. *supra* nt. 4).

Vedo qui la base storico-dogmatica della 'solidarietà eurasiatica' (*infra*, § III.2).

2. Cesare Augusto e la prospettiva di Giorgio La Pira verso la Cina

Il professore di diritto romano Giorgio La Pira, costituente della Repubblica italiana e Sindaco di Firenze, ha individuato il parallelismo tra l'Impero romano e l'Impero cinese, per la pace, nell'età di Augusto. Nel gennaio 1975 egli scrisse: «... quando c'è l'unità e la pace in occidente, sotto Augusto, anche nell'altra parte del mondo esiste l'unità e la pace: in Asia c'è l'impero cinese. Non è solo coincidenza; è un fatto posto per la nostra riflessione: Cristo nasce quando tutto il mondo è in pace»⁶.

Nel 1959 Giorgio La Pira aveva compiuto un importante 'pellegrinaggio' a Mosca, iniziando da Fatima. Egli si adoperò fortemente per la pace in Vietnam (passando per Mosca e Pechino nel 1965)⁷, in Algeria, in Egitto e Palestina e nel mondo. Attualmente è in corso la causa di Beatificazione del Servo di Dio Giorgio La Pira presso i competenti organi della Santa Sede.

3. Karl Marx e Francesco De Martino

Interessa qui notare il rilievo dato da Karl Marx (nei *Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie*, redatti negli anni 1857-1858 e pubblicati per la prima volta a Mosca nel 1939-1941) all'aspetto 'collettivo' della così detta proprietà (romana) quiritaria. Alcune intuizioni marxiane sono fondamentalmente esatte: a) il nesso tra potere del sin-

Nerčinsk dogovor 1689 g. [Il Trattato di Nerčinsk del 1689] in *Russko-kitajskie otnošenija v XVII veke: materialy i dokumenty* [Rapporti russo-cinesi nel XVII secolo: materiali e documenti], II (1686-1691), Mosca 1972, <http://ostrog.ucoz.ru/publikacii_2/4_82_5.htm>. Vedi, anche per le traduzioni in lingua italiana e in lingua russa, T. ALEXEEVA, *Fondamenti romani (bizantini) dell'Impero Russo ed aeternum foedus con l'Impero Cinese(1689)*, in questa rivista, 36/2015, 165 ss.

⁶ G. LA PIRA, *La nostra partecipazione all'Anno Santo*, in G. LA PIRA, *Il sentiero di Isaia* [raccolta postuma], Cultura Editrice, Firenze, 1978, 1979², 625.

⁷ Sulla posizione di Giorgio La Pira di fronte alla Repubblica Popolare Cinese vedi M. GIOVANNONI, *Giorgio La Pira e la politica estera cinese fra il 1955 e il 1976*, in *Egeria. Rivista dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose 'Beato Gregorio X' di Arezzo*, a. 2, 2013, n. 4, 55-77.

golo cittadino e carattere romano dell'*ager*, anche per l'aspetto religioso⁸; b) il nesso tra concezione del *populus* (e del cittadino) e proprietà garantita ereditariamente «al maggior numero possibile di cittadini»⁹.

Una forte critica alla visione individualista (che direi borghese ed occidentale) della proprietà romana che si vorrebbe concepire come «signoria indipendente, assoluta, illimitata internamente», è stata condotta anche da un punto di vista storiografico assai diverso da quello del Marx. Mi limito a ricordare, a proposito del controllo sui proprietari da parte della magistratura dei censori, le osservazioni di Pietro de Francisci (che era stato ministro durante il regime fascista)¹⁰.

Si tratta di criticare la posizione del maggior romanista liberale degli ultimi secoli, Theodor Mommsen, e la sua teoria (derivata da Hobbes e da Hegel) dell'«ostilità naturale» tra i popoli. Dovrebbe essere noto che, secondo la giurisprudenza romana, così la guerra come la 'proprietà privata' non sono istituti di diritto naturale (vedi Ermogeniano, in *Digesta Iustiniani* 1,1,5). In questa linea, è fondamentale il lavoro del socialista Francesco De Martino a cominciare dalla monografia *Individualismo e diritto romano privato*, scritta all'inizio degli anni '40 del secolo scorso, contro l'interpretazione nazista del diritto romano¹¹, (ricevendo gli elogi di Giorgio La Pira)¹²; per giungere quanto al diritto pubblico e al diritto internazionale alla critica della teoria dell'«ostilità naturale» approfondita nella monumentale *Storia della costituzione romana*¹³. Anche qui conviene un confronto dell'antico diritto romano con il pensiero del presidente Mao¹⁴.

⁸ Vedi P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Giappichelli, Torino, 1974, 120 ss.; 152 ss.

⁹ Qui il Marx riporta le parole del Niebuhr, anche quanto all'aspetto religioso: vedi P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, cit. 153; cfr. 71-79.

¹⁰ Vedi P. DE FRANCISCI, *Appunti intorno ai mores maiorum e alla storia della proprietà romana*, in *Studi in onore di Antonio Segni*, I, Milano, 1967, 615 ss.; vedi a p. 619, nt. 14, il rinvio ad uno scritto del socialista Francesco De Martino (v. infra).

¹¹ Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (italiano) ha ripubblicato sia *Individualismo e diritto romano privato* di F. DE MARTINO, sia *Principi* di G. LA PIRA, presso l'editore Giappichelli, Torino.

¹² Vedi la rubrica *La Pira e De Martino* in *Index*, 30, 2002 ('Res venit ad triarios'. *Omaggio a Johannes Irmscher*), 1-6, con la riproduzione della lettera del La Pira al De Martino.

¹³ Francesco De Martino ha più volte manifestato il suo consenso agli sviluppi che le critiche alle teorie dell'«ostilità naturale» di origine anglosassone e tedesca, hanno avuto da parte mia: al fine di una ricostruzione del 'sistema sovranazionale romano'. Ricordo soprattutto una relazione tenuta dal De Martino in Campidoglio il 21 aprile 1988, nel XVIII Seminario internazionale di studi storici 'Da Roma alla Terza Roma'. Su questi aspetti del pensiero di Francesco De Martino vedi anche la *Nota di lettura* da me scritta per l'edizione cinese della *Storia della costituzione romana*, vol. I, 2009, Peking University Press. In generale su questa traduzione in lingua cinese vedi in questa rivista, 30/2010, 209-240.

¹⁴ Paradossalmente direi, non difformemente da Ermogeniano: «La guerra, que ha existido desde la aparición de la propiedad privada y las clases, es la forma más alta de lucha para resolver las contradicciones entre clases, naciones, Estados o grupos políticos, cuando estas contradicciones han llegado a una determinada etapa de su desarrollo [...]. «La guerra es la continuación de la política»» (*Citas del Presidente Mao Tse-Tung*, V, *Guerra y paz*). In questa luce si devono intendere gli atteggiamenti di Lenin (laureato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di San Pietroburgo) e di Mao Tse-Tung contro l'insegnamento del diritto romano interpretato, ovviamente, secondo l'individualismo borghese; altrettanto comprensibile è la funzione dell'insegnamento obbligatorio del diritto romano nelle facoltà giuridiche dell'URSS, deciso da Stalin dopo la Vittoria nella Guerra Patriottica (1945).

In questa stessa linea, che direi socialista, si colloca a mio avviso già l'intervento di Yang Zhenshan, a Roma, del dicembre 1991: «... durante l'incontro di ieri mattina il professor Catalano ha parlato del carattere rivoluzionario e sociale del diritto romano. Sentendomi completamente d'accordo con lui ritengo opportuno sottolineare l'estrema importanza di questi due aspetti con una breve esposizione delle mie conoscenze al riguardo» (v. *infra*, § II.2.C.).

L'uso del pensiero marxiano deve restare, per parte mia, in funzione della continuità, *in omne aevum*, dell'*ars boni et aequi* che ha inizio, secondo Giustiniano, ai tempi di Romolo¹⁵. Ciò suppone una netta distinzione tra i concetti di 'sistema giuridico' e 'ordinamento giuridico', malamente confusi dal Kelsen e dagli ancora dominanti neokelseniani (v. *infra*, § III.3).

II. Lavori

1. *A proposito dei 'Colloqui con i romanisti dei Paesi socialisti' organizzati dal 'Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano' e critica antindividualista*

Costituito nel 1972 (da tre professori di Diritto romano) il 'Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano' ha iniziato le sue attività a Sassari nel 1973 con un convegno su 'Stato e istituzioni rivoluzionarie in Roma antica', al quale hanno partecipato studiosi provenienti da Paesi socialisti e dall'America Latina.

Il 21 aprile 1974, il professor Johannes Irmscher, dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Democratica Tedesca, ha tenuto nell'Aula Magna dell'Università di Sassari, in occasione del Natale di Roma, una conferenza su 'Lenin e Roma'. Nella stessa linea e nella stessa Università sono stati organizzati Seminari su 'Dittatura: concetti antichi e moderni' (1975) e su 'Metodologia della ricerca storica' (1976).

Nel 1977, a Leipzig (Repubblica Democratica Tedesca), si è tenuto il primo "Colloquio con i romanisti dei paesi socialisti" per celebrare il Natale di Roma¹⁶. Sui successivi sviluppi di questi "Colloqui" vedi *infra*, §§ 2.C e D.

¹⁵ Ha osservato un collega amico, mio avversario dal punto di vista della metodologia (ma indimenticabile partecipante al Colloquio di Szeged), in una recensione del vol. 16 (1988) di *Index*: «Gli atti del convegno di Szeged sono aperti [...] da un "Geleitwort" (pp. 5-8) di Pierangelo Catalano, in cui – da un punto di vista non marxista (p. 6) – si individuano alcuni profili in cui il pensiero marxiano può essere messo a partito nel particolare modo in cui, sotto un profilo squisitamente ideologico, l'autore guarda alla storia di Roma e, soprattutto, al diritto romano inteso come valore normativo metastorico»: M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla direzione*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja'*, Terza serie, vol. XXXI-XXXII, 723 ss.

¹⁶ Vedi Documento preparatorio e cronache in *Index*, 16, 1988, XI s.; 5 ss.; 361 ss., cfr. G. HÄRTEL, in *Iura*, 28, 1977, 322 ss.; R. GÜNTHER, in *Labeo*, 23, 1977, 377 ss.; GRUPPO DI RICERCA SULLA DIFFUSIONE DEL DIRITTO ROMANO, *'Colloqui' con i romanisti dei Paesi socialisti. Rassegna 1974-1991*, Sassari, 2000, 20-25.

2. *Le presenze di Huang Feng, di Jiang Ping e di Yang Zhenshan*

A. Il 10 maggio 1988 Huang Feng, dell'Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza (Pechino) ha iniziato la collaborazione con una lezione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza' (Aula III)¹⁷. Il 21 marzo 1991 ha presentato la relazione all'Incontro di studi 'Problemi dello studio del diritto romano in Cina' organizzato dall'Istituto giuridico e dal Seminario di studi latinoamericani dell'Università di Sassari.

Il lavoro è stato svolto nel quadro dell'accordo tra l'Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza e il Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano sottoscritto a Roma nel febbraio 1989. Non devono essere dimenticati, per gli anni '80, gli importanti contributi dei colleghi tedeschi: in particolare di Okko Behrends e di Ulrich Manthe¹⁸.

B. Nel febbraio 1989 Jiang Ping, rettore dell'Università della Cina di Giurisprudenza e Scienze politiche e vice presidente della Commissione giuridica dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Popolare Cinese (invitato da me in qualità di Presidente del Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano), pronunziò, presso l'Aula Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una conferenza su 'Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese' usando la lingua russa. Il prof. Jiang Ping si era laureato a Mosca negli anni '50, cioè dopo il ristabilimento dell'insegnamento obbligatorio del diritto romano in Russia e nell'intera Unione Sovietica (1945). La lingua russa fu utilissima, durante il seminario tenuto da questo collega di Pechino, per la comprensione di concetti giuridici, come tramite tra termini latini e cinesi¹⁹.

C. Nel dicembre 1991, nella Sala delle lauree della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma 'La Sapienza', a conclusione del VI Colloquio dei romanisti dei Paesi socialisti, dell'Europa Centro-orientale e d'Italia, il professor Yang Zhenshan, dell'Università della Cina di Scienze giuridiche e Giurisprudenza (Pechino), ha parlato, in lingua cinese, sul 'Carattere rivoluzionario e sociale del diritto romano'. Egli, osservando il forte «assorbimento» del diritto romano nel diritto cinese vigente, ha sottolineato come il diritto romano, al cui vertice sta il concetto di «giustizia», sia «portatore» del diritto naturale e quindi della «critica» al diritto positivo, e come da ciò derivi il suo carattere «rivoluzionario» già nell'Europa del XVIII secolo²⁰; vedi anche *supra*, I, § 3 *i.f.*

¹⁷ Vedi la rivista (in lingua cinese) *Studies of Comparative Law*, vol. IV, june 1990, n° II, 54.

¹⁸ Vedi ad es. U. MANTHE, *Diritto romano nella Cina popolare*, in *Labeo*, 31, 1985, 303 ss.

¹⁹ Vedi JIANG PING, *Il diritto romano nella Repubblica Popolare Cinese*, in *Index*, 16, 1988, 367 ss. Vedi riassuntivamente, anche per la bibliografia, S. SCHIPANI, *Diritto romano in Cina*, in *XXI secolo. Norme e idee*, Direttore T. Gregory, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 2009, 527-536. Vedi ora HUANG MEILING, *Discussioni e tendenze nel processo di codificazione del diritto civile cinese*, in *Index*, 41, 2013, *In ricordo di Tullio Spagnuolo Vigorita*, 585-599.

²⁰ Vedi la Cronaca di R. G. [ASBARRO], *La collaborazione con l'Istituto dello Stato e del Diritto dell'Accademia delle Scienze dell'URSS (ora di Russia)*, in *Index*, 23, 1995, *Nel nome di Giorgio La Pira*, 481 s. Il testo iniziale di YANG ZHENSHAN è rimasto inedito; vedi poi l'articolo *La tradizione filosofica del diritto romano e del diritto cinese antico e l'influenza del diritto romano sul diritto cinese contemporaneo*, in *Index*, 21, 1993, 523 ss. Sulle collaborazioni del Gruppo di ricerca con università della Repubblica Popolare Cinese v. *Index*,

D. Le affermazioni di Yang Zhenshan sul diritto naturale, così come la teoria dell'accademico sovietico di Vladik E. Nersesjanc sulla «proprietà civile» (formulata anche durante il citato Colloquio del 1991) rafforzano a mio avviso la critica (formulata in anni precedenti dal romanista polacco Witold Wolodkiewicz)²¹ alla tesi secondo la quale per comprendere il diritto civile di tipo capitalistico si dovrebbe vedere una «relazione di continuità» con il diritto romano, mentre per il diritto civile di tipo socialista una «relazione di contrasto». Debbo così rinnovare l'autocritica (da me già pronunciata a Berlino nel 1988, in apertura del V Colloquio tra i romanisti dei Paesi socialisti e d'Italia) per aver io stesso, affrettatamente, accolto la distinzione fra 'sistema giuridico socialista' e 'sistema giuridico romanista' (che ridurrebbe quest'ultimo a ciò che il comparatista francese René David ha chiamato 'famiglia di diritti romano-germanica'). La realtà storica dei rapporti tra diritto romano e 'diritti socialisti' è assai complessa: per la continuità di concetti e principi e per il sovrapporsi di codici e costituzioni ai diversi «sostrati» che caratterizzano l'Europa centro-orientale (greco-romano e romano-germanico)²².

E. La complessità è confermata anche dalla necessità di utilizzare il diritto romano, sia pubblico sia privato, sia in Occidente sia in Oriente, riportando alla memoria dei giuristi concetti antichi, oggi cancellati o deformati a beneficio delle interpretazioni individualistiche borghesi. Questo compito dei romanisti non è mutato a causa della "caduta" di un muro o del cambiamento di qualche bandiera nel 1991.

19, 1991, 341 ss.; 21, 1993, 519 ss.; cfr. S. SCHIPANI, *Ein Studienzentrum für Römisches Recht in Peking*, in *ZSS*, 111, 1994, 798 ss.; in questa rivista, 5/1998, 229 ss.; 8/1999, 207 ss.; e altresì HUANG FENG in *Zheng fa lun tan*, in *Tribune of Political Science and Law (Journal of China University of Political Science and Law)* 3, 1990, 76 ss.; *Presentazione del Centro Studi di Diritto Romano dell'Università della Cina di Scienze politiche e Giurisprudenza* (testo bilingue cinese-italiano), Pechino, 1992.

²¹ W. WOŁODKIEWICZ, 'Continuità' del diritto romano nel diritto dei Paesi socialisti, in *Index*, 16, 1988, 61 s.

²² Sui 'Colloqui' vedi XU GUODONG, *Socialism, Post Socialism and the Euroasiatic Solidarity. Summary of Colloquia of Romanists of Central and Eastern Europe and Italy: from Origin to Today and A Brief Presentation to the Gruppo sulla Diffusione del Diritto romano* (in cinese), in *Roman Law and Modern Civil Law*, 2, Xiamen, 2001, 437-478. Sono certamente utili le osservazioni dell'acutissimo studioso cinese Xu Guodong circa l'insieme dei 'Colloqui' e in particolare su quelli di Berlino e Roma; riportiamo alcune frasi, in base alla traduzione italiana del dottor Giuseppe Terracina (dell'Università di Roma 'Tor Vergata'): «Dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della Guerra Fredda, nascono due 'campi' nello studio del diritto romano: gli studi tradizionali e quelli di impronta marxista. I paesi socialisti, in particolare URSS e Cina, ripristinano lo studio del diritto romano precedentemente abolito perché se ne servono come strumento nella guerra teorica per l'affermazione del materialismo dialettico. Dopo un periodo di contrasti anche molto polemici, il dibattito continua su basi più pacate e più razionali. Negli anni Settanta (dal '72 al '76), ripetuti convegni tra studiosi italiani e dei paesi socialisti convincono della necessità di istituzionalizzare il dialogo accademico attraverso incontri periodici [...] Quinto Colloquio. Questo incontro è avvenuto in Germania [Berlino 1988], con studi approfonditi sui rapporti tra diritto romano e il diritto tedesco. Non c'è quasi nessun intervento di contenuto ideologico. In questo incontro, anche gli studiosi orientali hanno dimostrato la capacità di effettuare ricerche su problemi concreti [...]. Sesto Colloquio [Roma 1991]. Convegno di piccole dimensioni, principalmente incentrato sul diritto romano pubblico. In alcuni stati ex socialisti si considerava il diritto romano solo come diritto civile, non si riconosceva affatto che esso comprendesse un diritto pubblico. La presenza di studiosi latinoamericani e di studiosi cinesi ha determinato un'occasione di unità delle tre grandi aree di attività del Gruppo per lo studio della diffusione del diritto romano» (*op. cit.*, 435; 439).

Scrissi nel 1973: «Ancora una volta, il diritto romano si trova al centro di uno scontro di civiltà»²³.

Anche sulla scorta degli interventi dei citati colleghi di Mosca e di Pechino al Seminario del 1991 (v. *supra* §§ C.-D.) possiamo ben ribadire che *ius naturale* e *ius Quiritium* restano i poli concettuali del lavoro giuridico romanista: vedi le *Institutiones* di Giustiniano (1,2 pr.-2).

III. Obiettivi

1. Contro la contrapposizione di Europa e Asia. Dall'esilio di Enea alla legislazione di Giustiniano

La leggenda di Enea ha consentito a Virgilio di sviluppare per l'età augustea il sincretismo di Romolo inserendo elementi greci e asiatici²⁴. Conforme all'*augurium* di Giove, manifestato e realizzato anche attraverso le mediazioni di Apollo, di Venere e della Madre degli Dei, è il decisivo apporto religioso di Enea e quindi della *res Asiae*, dell'*orbis Asiae* (Virgilio, *Aen.* 3,1 ss.; 7, 219 ss.) alla formazione dei Latini: «inferretque deos Latio, genus unde Latinum» (1,6; cf. 12, 192 ss.; 834 ss.).²⁵

Coerente è la teoria della continuità dei *basileis* a iniziare da Enea e poi da Romolo, nella legislazione di Giustiniano: un imperatore che risiede a Costantinopoli Nuova Roma, tra Asia ed Europa. Si confronti l'espressione virgiliana *utraque Troia* (*Aen.* 3,497 ss.) con quella giustinianea *utraque Roma* (*Nov.* 79,2; 81,1)²⁶.

²³ P. CATALANO, *Linee dell'indagine*, in *Index*, 4, 1973, e aggiungevo: «Dopo la sconfitta della barbarie nazista, gli studi romanistici hanno trovato non soltanto nuovo sviluppo in Germania, ma anche nuove possibilità di collegamento con l'America del Nord, ove lavoravano e lavorano romanisti, ebrei emigrati. Il superamento dell'ostilità verso il diritto romano, propria della iniziale fase rivoluzionaria, ha consentito, nei paesi socialisti uno sviluppo utilissimo (per gli studiosi di qualsivoglia ispirazione politica delle ricerche e dell'insegnamento sia sul diritto romano sia sull'antichità romana in generale) (vedi pp. 1 ss.). Con l'avvento della 'globalizzazione' (il 'nuovo nome dell'imperialismo' secondo Alain Touraine), si è giunti allo scontro di sistemi giuridici (vedi la rubrica *Scontri di sistemi giuridici* in *Index*, 25, 1997), 83-206. Gli scontri non escludono, evidentemente, le convergenze, in particolare nel Mediterraneo. Sulla globalizzazione vedi, ad esempio, il discorso dell'Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Roma GIANNI BORGNA, in *Index*, 32, 2004, 341 ss.; cfr. P. CATALANO, *Per una futura 'publica auctoritas universalis'. Contro la globalizzazione*, in *Index*, 35, 2007, 49 ss.

²⁴ Vedi L. MIGLIORATI, *Asia*, in *Enciclopedia virgiliana*, I, Roma, 1984, 368 ss.; G. PANESSA, *Europa*, in *Enciclopedia virgiliana*, II, Roma, 1985, 436; M. PAVAN, *Roma-Storia*, in *Enciclopedia virgiliana*, IV, Roma, 1988, 518 ss. («L'Eneide: l'ascendenza troiana di Roma»); D. MUSTI, *Troia*, in *Enciclopedia virgiliana*, V.1, Roma, 1990, 280 ss.

²⁵ '*Latinus*' verrà esteso agli Italicci (e oltre): vedi P. CATALANO, '*Latinus*' come sinonimo di *Italicus*' nel linguaggio giuridico e religioso, in *Studi in onore di E. Volterra*, 4, Milano, 1971, 799 ss.; ID., *El concepto de 'latino'*, in *Migraciones latinas y formación de la nación latinoamericana* (Seminario, Caracas, 15-18 de octubre de 1980), Universidad Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios de América Latina, Caracas, 1983, 533-534. Questo dà fondamento terminologico e concettuale all'uso anche moderno di 'latino', particolarmente in riferimento all'America (appunto: Latina) e alla sua 'raza cósmica'.

²⁶ Vedi P. CATALANO, *Auspicia*, in *Enciclopedia virgiliana*, I, Roma, 1984, 423 ss.; ID., *Giustiniano*, in *Enciclopedia virgiliana*, II, Roma, 1985, 759 ss.

All'opposto sta la contrapposizione dell'Europa all'Asia: dall'antica Grecia sino all'odierna Unione Europea²⁷.

2. Eurasia e diritto romano. 'Solidarietà eurasiatica': Xu Guodong

A. Eurasia è un'unica massa continentale abitata da popoli diversissimi, oggi quasi 5 miliardi di uomini, in parte migranti, molti dei quali hanno usato e usano, spesso in maniera crescente, il sistema giuridico (-religioso) romano.

Nell'aprile 1996, in Campidoglio, nella seduta conclusiva del XVI Seminario internazionale di studi storici 'Da Roma alla Terza Roma', il giurista e storico polacco Juliusz Bardach ha presentato la comunicazione *Eurasie: 'civitas augescens' de l'Est dans la pensée russe du XXe siècle* spiegando il retroterra storico e ideologico del concetto geopolitico di Eurasia e del pensiero eurasiatista, in particolare la connessione con l'idea romana della città-cittadinanza crescente (*civitas augescens*)²⁸.

Nell'aprile 2004, nella seduta inaugurale del XXIV Seminario internazionale di studi storici 'Da Roma alla Terza Roma', Andrej N. Sacharov, direttore dell'Istituto di Storia Russa dell'Accademia delle Scienze di Russia, ha presentato la comunicazione 'Dal Principato di Mosca all'Impero; la trasformazione della Russia in potenza eurasiatica'²⁹, in cui si considerano le precedenti 'formazioni statali eurasiatiche' e si caratterizza l'Impero russo come attiva naturalizzazione di diverse etnie. Scrive Andrej N. Sacharov: «... non vediamo qui una marcata differenza tra il centro e la periferia ... il centro si fondeva impercettibile nella periferia, mentre la periferia eurasiatica era sempre più una parte organica del centro».

L'uso del concetto di Eurasia nell'odierna scienza giuridica russa risulta, ad esempio, dall'*Evrazijskij juridičeskij žurnal* [Rivista giuridica eurasiatica] dell'Accademia giuridica statale di Mosca 'O.E. Kutafin'³⁰. Sullo sviluppo dell'eurasiatismo si veda, da un punto di vista italiano, dal 2004, la rivista *Eurasia. Rivista di studi geopolitici*, diret-

²⁷ Significativo della cultura anglosassone, anche per l'assenza di riferimenti alle fonti giuridiche, è il volume di S. PRICE-P. THONEMANN, *The Birth of Classical Europe. A History from Troy to Augustine*, 2010, trad. ital. di L. ARGENTIERI, *In principio fu Troia. L'Europa nel mondo antico*, Bari, 2012; questi autori pongono in rilievo le connotazioni politiche sviluppate dal termine 'Europa' presso i Greci dei secoli V e IV a.C., con una geografia che contrappone Europa e Asia; Filippo e Alessandro sarebbero «i primi europei consapevoli» (pp. 110 ss.; 139 ss.).

²⁸ J. BARDACH, *Eurasie: 'civitas augescens' de l'Est dans la pensée russe du XXe siècle* in *Index*, 38, 2010, 510-519.

²⁹ La comunicazione è stata poi pubblicata con il titolo *Ot Moskovskogo carstva k imperii: prevraščenie Rossii v evrazijskiju deržavu* [Dallo *carstvo* moscovita all'impero: la trasformazione della Russia in potenza eurasiatica] nel volume di A.N. SACHAROV, *Rus' na putjach k 'Tret'emu Rimu'* [La Rus' in cammino verso la Terza Roma], *Da Roma alla Terza Roma. Seminari internazionali di studi storici*. Accademia delle Scienze di Russia, Istituto di Storia russa, Mosca, 2010, 97-111.

³⁰ Vedi P. CATALANO, *Da San Pietroburgo alla Siberia*, in *Index*, 38, 2010, 490; Id., *Eurasia e diritto romano*, in questa rivista, 33/2012, 5-7.

ta prima da Tiberio Graziani e ora da Claudio Mutti (Edizioni all'insegna del Veltro, Parma)³¹.

B. A Vladivostok, il 5-7 ottobre 2000, hanno trovato continuità i Colloqui romanistici, iniziati nel 1977 presso la *Karl-Marx-Universität* di Leipzig (Repubblica Democratica Tedesca) con la denominazione 'Colloqui dei romanisti dei Paesi socialisti e d'Italia' e successivamente 'Colloqui dei romanisti dell'Europa Centro-Orientale e d'Italia'³². In quell'VIII Colloquio, a Vladivostok, si è avuta la partecipazione anche di professori provenienti dalla Siberia, dall'Estremo Oriente della Federazione Russa, dal Kazakistan e dalla Cina; i partecipanti, considerando la sempre più numerosa e rilevante presenza dei colleghi asiatici, ponendosi nella prospettiva di un allargamento ad altri paesi dell'Asia, hanno deciso di modificare così la denominazione: 'Colloqui dei romanisti dell'Europa Centro-Orientale e dell'Asia'³³.

In occasione del citato VIII Colloquio Xu Guodong, professore di Diritto romano dell'Università di Xiamen, direttore della rivista *Roman Law and Modern Civil Law*, ha scritto della 'solidarietà eurasiatica'³⁴.

Durante la seduta inaugurale del Colloquio di Vladivostok ho riaffermato le radici asiatiche della tradizione romana a partire da Enea, ricordando anche l'affresco della Lupa capitolina nel Palazzo del Principe di Bundžikat in Tagikistan (VIII-IX secolo)³⁵.

³¹ Sui cambiamenti semantici di 'eurasiatismo' vedi A. DUGIN, *L'idea eurasiatista* in *Eurasia. Rivista di studi geopolitici*, 1, ottobre-dicembre 2004, 7 ss. Per una informazione sull'eurasiatismo, prima, durante e dopo l'epoca sovietica, vedi A. FERRARI, *La foresta e la steppa. Il mito dell'Eurasia nella cultura russa*, Milano, 2003; la formula «la foresta e la steppa» è dovuta all'eurasiatista russo Lev N. Gumilev (San Pietroburgo, 1912-1992), su cui vedi D. CITATI, *Lev Gumilev e la geopolitica contemporanea* in *Geopolitica. Rivista dell'Istituto di Alti studi in geopolitica e scienze ausiliarie*, vol. I, n. 3, autunno 2012, 119 ss.

³² Vedi GRUPPO DI RICERCA SULLA DIFFUSIONE DEL DIRITTO ROMANO, 'Colloqui' con i romanisti dei Paesi socialisti. *Rassegna 1974-1991*, cit. (*supra*, nt. 16); cfr. E. PÓLAY, *L'insegnamento del diritto romano nei paesi socialisti* in *Studi Sassaresi*, Serie III, 1 (a.a. 1967-68), Milano 1969, Giuffrè, 579 ss. (poi pubblicato anche in *Index*, 1, 1970, 130 ss.); P. CATALANO, in *Index*, 16, 1988, XI-XII. Vedi soprattutto XU GUODONG, *Socialism, Post Socialism and the Euroasiatic Solidarity. Summary of Colloquia of Romanists of Central and Eastern Europe and Italy* cit., e ID., *A Brief Presentation to the Gruppo sulla Diffusione del Diritto romano* cit. 437-478.

³³ Vedi *Index*, 30, 2002 ('Res venit ad triarios'. *Omaggio a Johannes Irmscher*), 58-64.

³⁴ XU GUODONG, *Socialism, Post-Socialism and the Eurasian Solidarity. Summary of Colloquia of Romanists of Central and Eastern Europe* cit.; ID., *A Brief Presentation to the Gruppo sulla Diffusione del Diritto romano* cit.

³⁵ Vedi P. CATALANO, *Il diritto romano in Asia centrale*, in *X Kollokvium romanistov central'noj i vostočnoj Evropy i Azii, Dušanbe, 19-21 oktjabrja 2005* [X Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e dell'Asia, Dušanbe, 19-21 ottobre 2005], Dušanbe, 2007, 14; ID., *Introduzione in XII Kollokvium romanistov stran central'noj i vostočnoj Evropy i Azii, Irkutsk, 14-16 oktjabrja 2009* [XII Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e dell'Asia, Irkutsk, 14-16 ottobre 2009], Irkutsk 2009, 24; ID., *Eurasia e Diritto romano nella prospettiva indoeuropea di Dušanbe*, in *I Seminari avruosiegi oid ba chukuki rimi. I Evrazijskij seminar po rimskomu pravu, I Seminario eurasiatico di diritto romano, Dušanbe 14-15 ottobre 2011*, a cura di P. CATALANO e M. MACHMUDOV, Dušanbe, 2013, p. XX; ID., *Eurasia e diritto romano*, cit., 3-17. Vedi altresì, a proposito della Lupa Capitolina nel Tagikistan, *Index*, 39, 2011, 171-199 (rubrica *Tradizione romana in Tagikistan*).

C. Già nel 1996, ad Astana, in Kazakistan, era stata costituita l'Università Eurasiatica, che prende il nome dall'eurasiatista russo Lev Gumilev (vedi *supra*, nota 31). Nell'anno seguente Astana diviene la nuova capitale del Kazakistan³⁶.

Il 10 ottobre 2000, ad Astana, i capi di stato di Bielorussia, Federazione Russa, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan hanno firmato il trattato istitutivo della Comunità economica eurasiatica (EurAsEC). Il nucleo economico dell'Unione Eurasiatica ('spazio economico comune') ha preso forma con l'Accordo tra Russia, Bielorussia e Kazakistan firmato nel dicembre 2010 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2012; è attesa l'adesione del Kirghizistan e del Tagikistan³⁷. Dmitrij Medvedev, professore di Diritto civile e romano³⁸, nel dicembre 2010, in qualità di Presidente della Federazione Russa, ha così commentato: «la nostra nuova unione e ora lo spazio economico comune saranno aperti all'ingresso di altri paesi ... questo significa che noi tendiamo la mano della collaborazione ai nostri vicini più prossimi, ai nostri amici, creando per loro le condizioni per una modernizzazione dell'economia e per un miglioramento della qualità della vita delle persone»³⁹. Il politologo kazako Tair A. Mansurov, Segretario generale della Comunità Economica Eurasiatica, ha commentato così la creazione del nuovo 'spazio economico comune': «[La Comunità] è indirizzata verso la costruzione di una comunità unita sia economicamente sia politicamente»; ed ha rilevato che «alla base dell'attuale multipolarismo vi è, soprattutto, la divisione del mondo in zone di integrazione economica»⁴⁰.

³⁶ Sul Kazakistan vedi *Eurasia. Rivista di studi geopolitici*, 2012, 3 (Dossario *Il perno geografico della storia*); E. VISINTAINER, *Nursultan Nazarbaev antesignano dell'Unione Eurasiatica*, in *Eurasia. Rivista di studi geopolitici*, 2012, 1 (Dossario *Nasce l'Unione Eurasiatica*).

³⁷ Vedi i fascicoli di *Eurasia. Rivista di studi geopolitici*, 1 e 2 del 2012, i cui 'dossari' sono dedicati rispettivamente a *Nasce l'Unione Eurasiatica e Il Mediterraneo tra l'Eurasia e l'Occidente*; vedi anche M.D. NAZEMROAYA-N. OKDA, *La Russia e l'integrazione post-sovietica: dalla CSI all'Unione Eurasiatica in Geopolitica. Rivista dell'Istituto di Alti studi in geopolitica e scienze ausiliarie*, 1, 1, primavera 2012, 57 ss.; V.I. KAMYŠEVSKIJ, *Ot EvrAzec k Evrazijskomu sojuzu* [Dall'EurAsEC all'Unione Eurasiatica] in *EvrAzijskij juridičeskij žurnal*, 2011, 8, 11-15; E.G. MOISEEV, *20 let SNG-trudnyj put' k evrazijskoj ekonomičeskoj integracii* [20 anni di CSI: una strada difficile verso l'integrazione economica eurasiatica], *ibidem*, 2011, 9, 9-13; JU. N. MALEEV, S.N. JARYŠEV, *Rol'subektov Rossijskoj Federacii v sisteme Edinogo ekonomičeskogo prostranstva* [Il ruolo dei soggetti della Federazione Russa nel sistema dello Spazio economico comune], *ibidem*, 2011, 12, 11-16; M.A. FONAREV, *Evolucija integracionnyh processov na postsovetskom prostranstve: ot SNG k Evrazijskomu sojuzu* [L'evoluzione dei processi di integrazione nello spazio postsovietico: dalla CSI all'Unione eurasiatica], *ibidem*, 2012, 7, 9-13; I. JU. ŠOMURODOV, *EvrAzijskaja obščnost': Tadžikistan i Rossija (meždunarodno-pravovye aspekty sotrudničestva)* [Comunanza eurasiatica: Tagikistan e Russia (aspetti giuridici internazionali di collaborazione)], *ibidem*, 2012, 11, 23-28; K.A. BEKJAŠEV, *Pravovoj status Evrazijskogo ekonomičeskogo soobščestva* [Lo status giuridico della Comunità economica eurasiatica], *ibidem*, 2012, 11, 28-35.

³⁸ A proposito di Dmitrij Medvedev vedi l'articolo di T. ALEXEEVA, *Da San Pietroburgo: professori di Diritto romano al vertice della Federazione Russa* in *Index*, 38, 2010, 504-509.

³⁹ Vedi <<http://www.rian.ru/economy>>. Notizia del 9 dicembre 2010, ore 18.37 (traduzione di A. Caruso).

⁴⁰ Vedi l'intervista di TAIR AIMUHAMETVIČ MANSUROV in *Eurasia. Rivista di studi geopolitici*, 2011, 2, 233 ss.

3. Contro i giuristi 'occidentalisti' e contro l'individualismo borghese

L'insegnamento del diritto romano è utile al popolo se serve alla 'solidarietà eurasiatica' (v. *supra*, § 2.B.). Questo servizio suppone grande chiarezza nel contrapporre il diritto romano (sistema, *ars boni et aequi*), a un preteso 'diritto occidentale' e, ancor più, al cosiddetto 'diritto globale'. Troviamo contro di noi molti intellettuali della borghesia occidentale, talvolta giuristi raffinati.

Alla base delle scelte geo-giuridiche dei giuristi 'occidentalisti' (o comunque funzionali alla globalizzazione) sta la confusione (da H. Kelsen fino a R. Sacco) dei concetti di 'sistema' e 'ordinamento': le due parole vengono da questi autori usate come sinonimi⁴¹. Così si cancellano, oltre all'identità del sistema giuridico latinoamericano, la vigenza e le caratteristiche teoriche dei sistemi giuridico-religiosi che, anche al di là degli ordinamenti positivi (statali) odierni, giungono fino a noi: il diritto romano, il diritto musulmano etc. Come antidoto basterebbe l'attenta lettura degli scritti del grande 'civillista' di Oxford James Bryce, che osservava il diritto romano come 'sistema in vigore' nel mondo⁴².

Ricordo che l' 'emotività' ha costituito il punto di partenza della teoria, di Hans Kelsen, del pensiero 'personalistico' dei primitivi⁴³. Il Kelsen negava che nel pensiero 'primitivo' vi fosse antitesi tra natura e soprannaturale, nonché netta distinzione tra magia e religione⁴⁴. Evoluzionista, in generale, è ancora oggi il pensiero di Rodolfo Sacco⁴⁵.

⁴¹ Contro, a proposito della netta distinzione concettuale tra 'sistema' e 'ordinamento' vedi, riassuntivamente, P. CATALANO, *Sistema y ordenamientos: el ejemplo de América Latina*, in questa rivista, 18/2004, 19-40 (pubblicato anche nel volume 'Mundus Novus'. *América. Sistema giuridico latinoamericano*, a cura di S. CHIPANI, Tiellemmedia, Roma 2005, 19-40); ivi rinvii ai giuristi JORGE BASADRE, del Perù, e NOBUSHIGE HOZUMI, del Giappone. Vedi anche P. CATALANO, *Diritto (Principi e sistema)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, vol. IV, Napoli, ESI, 2011, 442 ss.

⁴² Vedi P. CATALANO, *Diritto e persone*, I (*Studi su origine e attualità del sistema romano I*), Torino, 1990, Giappichelli, 92 ss. (= *Diritto romano attuale, sistemi giuridici, e diritto latinoamericano*, in *Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica*, 33, fascicolo 8, *Studia in honorem Elemér Pólay septuagenarii*, Szeged, 1985). Su James Bryce vedi, recentemente, V. MAROTTA, *Cittadinanza imperiale romana e britannica: le riflessioni di James Bryce in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 35, 2006, 403 ss.; ID., *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009, Giappichelli, 177 ss.

⁴³ H. KELSEN, *Society and Nature. A Sociological Inquiry*, Chicago 1943, trad. ital. di L. FUA, *Società e natura*, Torino, 1953, Einaudi, 177 ss.; 407 ss.

⁴⁴ H. KELSEN, *Società e natura* cit., 83; 114 ss.; 478 ss.

⁴⁵ Vedi R. SACCO, *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007, Il Mulino, 54 ss. (cfr. 51 ss. sul 'progresso'); in particolare per quanto attiene ai rapporti tra magia e religione (pp. 121 s.: «conoscenza prereligiosa che si può chiamare magia»), tra soprannaturale e diritto (pp. 209-234: «il soprannaturale ha preso in aeree importanti la forma della religione»), tra natura e guerra (p. 320). Contro l'evoluzionismo giuridico è fondamentale, nella cultura neolatina, l'opera di N. ROULAND, *Anthropologie juridique*, Paris, 1988, Presses Universitaires de France, trad. ital. di R. ALUFFI-PECCOZ, *Antropologia giuridica*, Milano, 1992, Giuffrè. Cfr. P. CATALANO, *Evoluzionismo (Scienza giuridica e)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, V, Napoli, 2012, ESI, 1055 ss.

I giuristi 'occidentalisti' lavorano con la nozione anglo-americana di *Western legal tradition*, caratterizzandola con le 'grandi separazioni' tra diritto e politica, tra diritto e religione/filosofia, e volendone vedere la 'frontiera naturale' agli Urali⁴⁶.

Secondo questi giuristi il diritto (romano) si sarebbe evoluto a partire da una fase magica. Il riconoscimento del rapporto tra il diritto romano e i diritti dei popoli indoeuropei sarebbe espressione di una 'teoria ariana' (da essi rifiutata perché 'evoluzionistica') basata su una ideologia che connette diritto e razza. Essi sembrano non volere intendere il pensiero di Rudolf von Jhering (pur evoluzionista nella seconda fase del suo pensiero) sui popoli indoeuropei, ma altresì sui grandi apporti non indoeuropei alla formazione del diritto romano (*Vorgeschichte der Indoeuropäer*, opera postuma)⁴⁷. Essi nemmeno tengono conto della realtà geopolitica dell'Eurasia⁴⁸.

Questi giuristi occidentalisti vogliono ridurre l'indoeuropeismo a razzismo, vogliono dividere i popoli indoeuropei, vogliono dividere l'Eurasia, con il pretesto della realtà geografica degli Urali⁴⁹ (v. *supra*, nt. 46).

I romanisti eurasiatici, per contro, debbono riaffermare il patrimonio culturale dei popoli parlanti lingue indoeuropee, entro cui sta (ma in cui certo non si esaurisce) il diritto romano. Secondo Giorgio La Pira il diritto romano è base dell'unità di Europa e America Latina⁵⁰. Analogamente il diritto romano, nel cui sistema lo *ius naturale* sta al livello più alto (*Digesta Iustiniani* 1,1; 5 e 8; cfr. *supra*, § II.2.C.), dà una base giuridica per l'unità di tutta l'Eurasia.

Si impone oggi la visione della coesistenza e del vario divenire storico di 'blocchi culturali', anche nel campo del diritto. Utili strumenti ermeneutici, al di là del «tema

⁴⁶ Mi riferisco, esemplificativamente, a lavori di due allievi di Rodolfo Sacco, convergenti (almeno in apparenza) in un dichiarato rifiuto dell'evoluzionismo: rifiuto già in U. MATTEI-P.G. MONATERI, *Introduzione breve al diritto comparato*, Cedam, Padova 1997, 128. Cfr. U. MATTEI, *Verso una tripartizione non eurocentrica dei sistemi giuridici*, in 'Scintillae iuris'. Studi in memoria di Gino Gorla, I, Giuffrè, Milano, 1994, 75 ss., e un più recente scritto di Pier Giuseppe Monateri, su cui vedi criticamente V. MAROTTA, *Cittadinanza imperiale romana e britannica: le riflessioni di James Bryce* cit., 424 ss.

⁴⁷ Sullo Jhering, a proposito di popoli indoeuropei e diritto romano, vedi l'importante studio del romanista ungherese Gabor Hamza: G. HAMZA, *Rassenideologie und Rechtsvergleichung auf ethnischer Grundlage* in *Index*, 26, 1998 (*In memoria di G. Impallomeni*), 417 ss.

⁴⁸ Mette conto notare che il concetto geopolitico (ma anche della 'geogiurisprudenza') di Eurasia non viene in considerazione nel pur utilissimo lavoro di M.G. LOSANO, *La geopolitica del Novecento. Dai Grandi Spazi delle dittature alla decolonizzazione*, Milano, 2011, Bruno Mondadori. Sul libro di N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Bari, 2001, Laterza, vedi la recensione di G. GUARINI, in *Eurasia. Rivista di studi geopolitici*, 2011, 2, 246 ss.

⁴⁹ Sul concetto di Eurasia, da punti di vista romanistici, vedi J. BARDACH, *Eurasie: 'civitas augescens'* cit. (*supra*, nt. 28); P. CATALANO, *Eurasia e diritto romano nella prospettiva indoeuropea di Dušanbe* cit. (*supra*, nt. 35), XV ss.; trad. russa pp. XXII ss.

⁵⁰ «Le due aree europea e latinoamericana formano una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. *Unitas et pax orbis ex iure*». Messaggio di Giorgio La Pira al Primo Seminario interdisciplinare dell'ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latino-Americani, Roma, 28-30 novembre 1974: vedi *Quaderni Latinoamericani*, I, 1977, Firenze, Cultura editrice, 10 e 79.

ormai concettualmente obsoleto e logoro del pluralismo giuridico» e della stessa nozione di ‘fatti normativi’, sono sicuramente i concetti di ‘blocco culturale’ e di ‘resistenza’⁵¹.

Basti l'esempio europeo-latinoamericano. La società borghese ha sviluppato fortemente l'individualismo, spezzando l'unità parti-tutto non solo del popolo (attraverso l'astrazione ‘Stato’) ma anche delle famiglie (paradossalmente ‘isolando’ un diritto di famiglia diverso dagli *iura personarum*). Già sir Henry Summer Maine affermava: «L'individuo prende il posto della famiglia come unità sociale di cui si occupa il diritto di famiglia»⁵². Nella seconda metà del secolo XIX, il comparatista francese Ernest Glasson acutamente osservava che i diritti positivi dell'età borghese hanno recepito gli istituti del diritto romano solo in quanto utili all'individualismo e pertanto hanno escluso la famiglia romana⁵³. Tuttavia ancora alla metà del secolo XX un giurista nordamericano notava che nel diritto latinoamericano l'unità è la famiglia non l'individuo⁵⁴; anche se la penetrazione della *common law* tendeva già a capovolgere tale concezione d'origine romana⁵⁵.

Funzionale alla società borghese è anche l'interpretazione individualistica della cosiddetta ‘proprietà romana’, che non tiene conto dello *ius Quiritium* né dello *ius naturale* (*res communes omnium*: D. 1,8)⁵⁶. Sullo *ius naturale* è utile riprendere le affermazioni del giurista cinese Yang Zhenshan (v. *supra*, § II.2.C.).

⁵¹ Vedi, pur con alcune riserve, R. MOTTA, *Intorno ai concetti giuridici e antropologici. Occidente e altri ‘blocchi culturali’ a confronto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, a. XXV, n. 2, dicembre 1995, 417-437. Su un uso dei concetti di ‘blocco’ e di ‘resistenza’ si è basata la ricerca promossa (già nel 1973) dall'ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latino-Americani e finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, su ‘Elementi di resistenza del sistema giuridico latinoamericano’; vedi il volume: CNR, ‘Progetto Italia-America Latina. Ricerche giuridiche e politiche’, *Materiali II, Elementi di resistenza del sistema giuridico latinoamericano*, Roma, 1989, 219-230. Vedi anche *infra*, nt. 55.

⁵² H.J.S. MAINE, *Ancient Law: its connections with Early History of Society, and its relations to modern Ideas* (I ed. 1861), London, 1906¹⁰, 172 ss.; cfr. F.D. BUSNELLI, *La famiglia nella cultura giuridica europea*, in *Rassegna di diritto civile*, 1, 1986, 148 ss.

⁵³ E. GLASSON, *Le mariage civil et le divorce dans l'antiquité et dans les principales législations modernes de l'Europe* (2e éd. revue et considérablement augmentée), G. Pedone-Lauriel, Paris, 1880.

⁵⁴ PH. J. EDER, *A Comparative Survey of Anglo-American and Latin-American Law*, New York 1950, trad. spagnola: *Principios característicos del ‘Common Law’ y del Derecho Latinoamericano*, Buenos Aires, 1960, 149 ss.; cfr. P. CATALANO, *Diritto e persone cit.*, 116 s.

⁵⁵ Vedi C. MOUCHET-M. SUSSINI, *Derecho hispánico y ‘common law’ en Puerto Rico*, Buenos Aires 1953, 72 s. Anche su questa constatazione si è basata la ricerca promossa nel 1973 dall'ASSLA-Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (v. *supra*, nt. 51); cfr. P. CATALANO, *Diritto romano e paesi latinoamericani*, in *Labeo. Rassegna di diritto romano*, 20, 1974, 433 ss.; ID., *Derecho romano y Países latinoamericanos*, in *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, segunda época, t. 79, n. 6, Madrid, dicembre 1979, 637-640. La ‘resistencia’ è data dal ‘bloque’ romano-iberico-indigeno: vedi *Istituzioni familiari indigene e diritto romano* (CNR, ‘Progetto Italia-America Latina’, Ricerche giuridiche e politiche, *Rendiconti*, II), s.d. [Sassari 1988]; v. anche *Tradizione giuridica romana e istituzioni indigene del Brasile* (CNR, ‘Progetto Italia-America Latina. Ricerche giuridiche e politiche’, *Rendiconti*, VIII), Sassari 1993 (particolarmente, pur con qualche riserva, l'articolo di A. COLAJANNI, *Famiglia e parentela: problemi di ricerca antropologico-giuridica in aree indigene, con riferimento alle possibili riforme degli ordinamenti giuridici positivi*): ivi, 125 ss.

⁵⁶ Vedi P. CATALANO, *Droit naturel, ius Quiritium: observations sur l'anti-individualisme de la conception romaine de la propriété* in *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinesi e la codificazione. La legge sui diritti reali*, a cura di S. SCHIPANI e G. TERRACINA, Roma, 2009, Tiellemmedia Editore, 121 ss.

Il principio, fissato nelle *Institutiones* di Giustiniano (1,8,2), «*expedit enim rei publicae ne quis re sua male utatur*» non consente l'isolamento del diritto dalla morale. Analogamente l'art. 7 della 'Legge sui diritti reali della Repubblica Popolare Cinese' stabilisce: «L'acquisto e l'esercizio di un diritto reale devono avvenire nel rispetto della legge, nell'osservanza della morale sociale e non possono avvenire a danno dell'interesse pubblico o di legittimi diritti ed interessi altrui». È dunque confermata l'interpretazione del diritto romano che è venuta dalla Cina attraverso le parole di Yang Zhenshan.

Inoltre, la prospettiva euroasiatica diventa universale nel 2000 e si conferma convergente, per lo sviluppo del romanesimo giuridico, con quella latinoamericana⁵⁷.

Tutto il diritto è costituito *hominum causa* (Ermogeniano in *Digesta Iustiniani* 1,5,2); ma oggi dobbiamo aggiungere: o il diritto 'romano' serve alla 'solidarietà eurasiana' o non è diritto romano.

IV. Nota bibliografica

P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1974.

ID., *Revolutionsauffassungen und römische Institutionen*, in *Klio*, 61, Berlin, 1979, 175-187.

ID., *Geleitwort*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici*, 16, Napoli, 1988, 5-8.

ID., *Citoyenneté romaine. Profondeur sociale et ouverture à l'autre*, in *Méditerranées*, 13, Paris, 1997, 63-78.

ID., *Droit naturel, ius Quiritium: observations sur l'anti-individualisme de la conception romaine de la propriété*, in *Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinesi e la codificazione. La legge sui diritti reali*, a cura di S. SCHIPANI e G. TERRACINA, Roma, 2009, Tellemedia Editore, 121 ss.

ID., *Popolo e legioni: tutto e parti di una costituzione popolare (a proposito della convergenza di Romani e Cinesi a Lijian)*, in questa rivista, 36/2015, 157-164.

Alcune pubblicazioni di P. CATALANO tradotte in lingua cinese sono state riprodotte in un volumetto, a cura dell'Università di Roma 'Tor Vergata', in occasione del I Seminario «Chang'an e Roma: l'incontro delle due culture. Diffusione e sviluppo del sistema del Diritto Romano e del Diritto Cinese» (v. *supra*, nt. 2).

⁵⁷ La prospettiva eurasiana diventa universale dopo il Colloquio di Vladivostok 2000: vedi XU GUODONG, *Socialism, Post-Socialism and the Euroasiatic Solidarity* cit., 451-471; 'cronaca' e conclusioni del Colloquio di Vladivostok in *Index*, 30, 2002, 58 ss. Conclude Xu Guodong: «Ripercorrendo la storia dei 'Colloqui' possiamo vedere che essi sono stati un prodotto della distensione tra Oriente e Occidente. Le otto sessioni che si sono avvicinate hanno attraversato le fasi del socialismo, del postsocialismo e probabilmente andranno in una direzione di unità tra Europa e Asia. Ogni passaggio in una nuova fase ha determinato una diminuzione del contenuto ideologico. Alla fine i 'Colloqui' sono divenuti un mezzo per perseguire l'unità del diritto. Essi hanno incrementato la comprensione degli studiosi per il diritto romano e per la storia del diritto dei vari paesi, hanno accresciuto i sentimenti di amicizia e testimoniato la natura di diritto comune del diritto romano» (*op. cit.* 471). Vedi *supra*, ntt. 22 e 32.

La Rivista *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina* è promossa dal Centro di Studi Giuridici Latinoamericani della Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma, l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e l'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA). La Rivista propugna lo studio e la diffusione del diritto romano (*ars boni et aequi*) costituito *hominum causa*, come strumento di pace tra i popoli. Essa si dedica in particolare ai temi dell'unità e dell'unificazione del diritto, e del diritto dell'integrazione, in Eurasia e in America Latina.

Si considera innanzitutto il periodo di 'inizio' (*principium*) del sistema giuridico romanistico, dalla fondazione di Roma alla compilazione del Digesto (*templum iustitiae* secondo Giustiniano) in 'Costantinopoli nuova Roma', e, sottolineandone il carattere già originariamente eurasiatico, se ne seguono gli sviluppi dovuti alla teoria 'Mosca terza Roma'.

Nello studio del sistema (e dei singoli ordinamenti statali che con esso si confrontano) viene dato risalto all'America Latina, in quanto Europa e America Latina «formano una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. *Unitas et pax orbis ex iure*» (G. La Pira). Il diritto romano dà al sottosistema giuridico latinoamericano il fondamento della sua unità, della sua identità (e resistenza) e del suo universalismo.

L'origine eurasiatica, e quindi mediterranea, del diritto romano rafforza l'esigenza del confronto con le grandi realtà geopolitiche continentali (in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese), intercontinentali (il BRICS) e con gli altri grandi sistemi giuridici (in primo luogo il diritto musulmano).

Hanno collaborato a questo numero della rivista:

ANNAMARIA ABRUZZESE

PIERANGELO CATALANO

MARIATERESA CELLURALE

ALICE CHERCHI

JOSÉ LUIS CUEVAS GAYOSSO

IOLE FARGNOLI

JULIO ANTONIO FERNÁNDEZ ESTRADA

ALEJANDRO GUZMÁN BRITO

STEFANO LIVA

JULIO JAVIER LOCOCO

MARIA DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO

JUAN CARLOS PRADO RODRÍGUEZ

NORBERTO DARIO RINALDI

ANTONIO SACCOCCIO

EMILIO SPÓSITO CONTRERAS

GIOVANNI TURELLI

YIN QIUSHI

Con il contributo di



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

unibs.it



Fondazione
di Sardegna